

COMUNE DI



AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30-06-2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:00** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALOMONI CHIARA**

Pres./Ass.	Nominativo
P	GALAZZO UMBERTO
P	FONTANA RAFFAELLA
P	CASTAGNA SARA
P	CERVIA NICOLAS
P	SALOMONI CHIARA
A	RATTI MARZIA
P	MORUZZO MAURIZIO MAURO
P	CUPIDO GIUSEPPINA
P	ROPA GIULIA
P	CIRI MAURO
P	BERNAVA ANDREA
A	CADEDDU EMANUELE
P	PETACCHI LUCIO

Partecipa: Il **VICE SEGRETARIO**
ALESSIA GIANNARELLI

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione integrale degli interventi dei consiglieri si trova nella registrazione conservata agli atti.

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo - ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;

- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo [52](#) del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto che:

- la provincia della Spezia svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

- con determinazione n 512 del 28.05.2022 del responsabile del settore amministrativo ufficio ATO rifiuti della Provincia della Spezia ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Ameglia;

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Ameglia (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 2.215.398;

- dal suddetto importo vengono detratte le somme di cui all'art 4.6 della Delibera Arera 363/2021

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI 2022 sul quale calcolare le tariffe 2022 per l'utenza è pari a Euro 1.984.613;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

Considerato inoltre che le riduzioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno finanziate sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e 2021

non utilizzate per un importo massimo di € 127.459. Tali riduzioni sono state così applicate tenendo conto delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia

Seguenti

riduzione del 50% della quota variabile per le categorie

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Campeggi, distributori carburanti
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni e autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Uffici, agenzie
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- Aree di sosta e Ormeggio imbarcazioni
- B&B Bed and Breakfast
- Affittacamere
- Case vacanza
- Appartamenti ad uso turistico
- Rimessaggi a terra
- Macellerie

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI Tributo Comunale sui Rifiuti;

CONSIDERATO CHE la spesa per tali agevolazioni dovrà trovare copertura all'interno del Bilancio di Previsione 2022 per un importo massimo di € 30.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025";

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatore, il limite di crescita annuale legato a

Delibera N. 8 del 30-06-2022

miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.363/2021

- all'art.7 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti
- all'art 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario risultano superiori rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n 309 del 30.12, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

ATTESO che con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO la circolare del Ministero dell'Interno con cui è stato differito a 30.06.2022 il bilancio di previsione per il triennio 2022-2023 e le relative tariffe

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2022 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle

componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2020 e 2021) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

VISTA in proposito la Deliberazione n. 12 del 17/02/20 assunta dal Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti della Regione Liguria,

VISTA la Deliberazione C.C. n° 43 del 28/11/2020 con la quale è stato stabilito di avvalersi della Provincia della Spezia, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione n. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, quale Ente Territorialmente Competente nella procedura di validazione del PEF;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 72 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

VISTA la Determina di validazione dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia n. 512 del 28.05.2022;

CONSIDERATO che, nelle more della approvazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

VISTO l'allegato "Appendice 1" e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato C;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto;

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune;

Delibera N. 8 del 30-06-2022

- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

VISTO il Piano operativo dei servizi di spazzamento pervenuto per mail, a seguito di numerose sollecitazioni, in data 27.05.2022 in prima versione, e in forma completa in data 17/06/2022,

DATO ATTO che a seguito di approfondimenti è emerso un disallineamento operativo tra la fase esecutiva svolta dall'appaltatore e la programmazione,

VISTE le contestazioni circa i servizi di spazzamento formulate dall'ufficio tecnico;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha ripetutamente chiesto, sia alla Provincia che al Gestore, oltre l'invio del suddetto piano operativo anche il dettaglio analitico di tutti i costi inseriti nel PEF per poter valutare e verificare i dati, richiesti formalmente in data 26/05/2022 all'Ato a seguito dell'arrivo della prima Bozza del Pef 2022 e al gestore in data 27/05/2022, 6/06/2022 e 11/06/2022 e

VISTA l'unica risposta ricevuta, in maniera parziale e non dettagliata ricevuta dal gestore in data 17/06/2022,

DATO ATTO che l'ente, considerati i tempi brevi in cui ha ricevuto la parziale documentazione, si riserva di valutare i costi del servizio in modo più analitico anche al fine di definire le tariffe relative agli anni successivi e all'esito di muovere tutte le contestazioni e adottare tutti i provvedimenti conseguenti

CON VOTI 8 favorevoli e 3 contrari (Ciri, Bernava e Petacchi) espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della validazione da parte dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 e della relativa documentazione, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR così come indicato nella determinazione della Provincia della Spezia n 512 del 28.05.2022;
- 2) **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2022 l'allegato "Appendice 1" e le tariffe dell'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) **DI CHIEDERE** alla Provincia, in quanto organo competente, di procedere al più presto all'acquisizione dei piani operativi relativi a tutti i servizi svolti da ACAM Iren nel Comune di Ameglia al fine di valutare la corrispondenza tra essi e i servizi realmente svolti,

- 5) **DI CHIEDERE** alla Provincia, in quanto organo competente, di procedere all'acquisizione dei dati di costo analitici relativi a tutti i servizi svolti, per poterne consentire un'analisi
- 6) **DI RISERVARSI** di procedere, in tutte le sedi e nelle forme ritenute opportune, alla verifica per il rispetto dei contratti in costo e dei servizi concordati con il gestore, traendo le valutazioni del caso

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CHIARA SALOMONI
(Firmato all'originale)

II VICE SEGRETARIO

ALESSIA GIANNARELLI
(Firmato all'originale)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N° 267

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarità tecnica:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **28-05-2022**
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area
D.ssa GIANNARELLI ALESSIA
(Firmato all'originale)

Regolarità contabile:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **28-05-2022**

Il Responsabile dell'Area
D.ssa GIANNARELLI ALESSIA
(Firmato all'originale)

Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 11-07-2022 al 25-07-2022.

Ameglia, 11-07-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Firmato in originale SABRINA CASALE

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva il 04-08-2022, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

II VICE SEGRETARIO
D.ssa ALESSIA GIANNARELLI